

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 dicembre 2001, in Milano

tra

IntesaBci,

e le OOSLL

FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2120, ultimo comma del Codice Civile, i contratti collettivi possono prevedere, in materia di anticipazione del T.F.R., condizioni di miglior favore, nonché stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione;
- talune esigenze finanziarie del personale sono caratterizzate da un elevato contenuto sociale;

ferme restando le previsioni stabilite dalle leggi – tra le quali quella relativa al sostegno economico durante i periodi di fruizione dei congedi parentali di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 L. 8 marzo 2000 n. 53”) – e dell'Accordo nazionale di settore del 29 settembre 1983

si è convenuto quanto segue.

Possono trovare accoglimento anche le richieste di anticipazione del T.F.R., nei limiti del 70% del trattamento maturato, aventi per oggetto le seguenti causali:

1. pagamento di spese relative alla ristrutturazione e all'ammodernamento dell'abitazione in cui il dipendente o il figlio ha stabilito la propria dimora;
2. pagamento di spese relative a cure mediche specialistiche sostenute dal lavoratore e/o da familiari conviventi o, se non conviventi, fiscalmente a carico;
3. pagamento di spese straordinarie personali e/o familiari quali spese legali, matrimoniali, o derivanti da modifiche del proprio stato civile, funerarie, di successione, di studio, per assistenza malattia;
4. acquisto di autovettura, arredamento e/o mobilio;
5. riscatto/ricongiunzione di periodi contributivi;
6. ripianamento dello scoperto di conto corrente e estinzione mutui;

7. copertura di debiti nei confronti di terzi per l'acquisto prima casa.

Le richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto possono essere accolte nei limiti stabiliti dalla legge. Inoltre possono essere:

- reiterate per le causali di cui ai punti 2., 3. e 5., nonché per le richieste di sostegno economico ex D.Lgs. 151/2001 ed infine per le richieste di acquisto autovettura da parte di soggetti disabili;
- accolte una sola volta per il ripianamento dello scoperto di conto corrente ed estinzione mutui;
- accolte due volte nel corso del rapporto di lavoro per le rimanenti causali previste dal presente accordo.

Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano, dal 1° gennaio 2002, anche per coloro i quali avessero già usufruito di precedenti anticipazioni, fermo restando, ovviamente, il limite del 70% del T.F.R. maturato e disponibile.